



Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio
Servizio Strade
Ufficio Viabilità, Manutenzioni, Interventi Rapidi

Resp. del Procedimento: arch. Carlo Maria Nizzola
Resp. dell'Istruttoria: geom. Sara Zanotta / geom. Gianluca Rivolta

Ord. nr 017 viab - 2026

data di protocollo

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL DIRIGENTE

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale nr 351/2025 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra la Fondazione Milano Cortina 2026 e il Comune di Monza relativamente alla manifestazione denominata "Viaggio della Fiamma Olimpica Milano - Cortina 2026" partita da Roma il giorno 06 dicembre 2025 con arrivo a Milano 06 febbraio 2026.

Rilevato che:

- il "Viaggio della Fiamma Olimpica Milano - Cortina 2026" è articolato in una serie di tappe comprensive della rituale cerimonia celebrativa, fra le quali è prevista quella da realizzare nel comune di Monza il giorno 04/02/2026;
- il programma trasmesso che prevede il passaggio di un tedoforo con annesso convoglio di mezzi di supporto / assistenza lungo il seguente percorso:
 - via A. Boito (provenienza dal comune di Lissone)
 - via G. B. Pergolesi
 - via A. Ramazzotti
 - v.le Brianza
 - v.le Regina Margherita
 - p.zza G. Citterio
 - via Carlo Alberto
 - p.zza Roma
 - via Vittorio Emanuele II
 - via Passerella dei Mercati
 - s.to Santa Maddalena
 - v.lo dei Molini
 - via B. Luini
 - p.zza Duomo
 - via P. Rossi
 - via Italia
 - via della Vittoria
 - p.zza Trento e Trieste (arrivo)
- è necessario adottare gli opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza alla circolazione degli utenti e allo svolgimento della manifestazione.

Rilevato che il percorso interessa la carreggiata normalmente utilizzata al transito dei veicoli e ritenuto pertanto di adottare gli opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza alla circolazione degli utenti della strada, allo svolgimento della manifestazione e a garantire l'incolumità degli avventori.

Richiamato il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il "segnalamento temporaneo"" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 26/09/2002 nr 226.

Richiamati:

- il d.lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 107;
- l'art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4 del d.lgs. nr 285/1992 che conferisce all'Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche delle varie strade;
- gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. 495/1992.

Considerando altresì che:

Ufficio Viabilità, Manutenzioni, Interventi Rapidi
Via D. Guarienti, 2 | 20900 Monza
Email segnaletica@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1
email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



- il d.lgs. 285/1992 definisce "strada" l'area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 2, comma 1 d.lgs. 285/1992): ai fini dell'applicazione della normativa del codice della strada è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada a un numero indeterminato di persone e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico, ossia tutti i soggetti diversi dai titolari dei diritti sull'area stessa,
- ai fini dell'attribuzione giuridica di strada è sufficiente quindi che una sia soggetta permanentemente e abitualmente al transito di un numero indeterminato di veicoli e pedoni, ovvero che colleghi 2 luoghi entrambi pubblici.

Ravvisata la necessità di prevedere modifiche viabilistiche al comparto sia per garantire il normale flusso dei mezzi di soccorso che per garantire la normale circolazione dei veicoli dei residenti ovvero la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza ai lavori e all'incolumità degli utenti della strada.

Dato atto che il presente provvedimento ha natura esclusivamente viabilistica e che, pertanto, al fine dello svolgimento delle attività e di occupazione è necessario acquisire preventivamente i relativi titoli autorizzatori o concessionari.

O R D I N A

il giorno 04 febbraio 2026 dalle ore 17:00 alle ore 20:00, ovvero a seconda di particolari condizioni di ordine e sicurezza pubblica ovvero a discrezione e su disposizione del funzionario responsabile del servizio di ordine pubblico della Questura e comunque fino al passaggio del corteo in premessa citato, a tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992:

- 1) è vietata la circolazione, per il tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti, con esclusione dei mezzi autorizzati a seguire il corteo e dei mezzi di pronto intervento, lungo il seguente percorso:

via A. Boito (provenienza dal comune di Lissone), via G. B. Pergolesi, via A. Ramazzotti,
v.le Brianza, v.le Regina Margherita, p.zza G. Citterio, via Carlo Alberto, p.zza Roma,
via Vittorio Emanuele II, via Passerella dei Mercati, s.to Santa Maddalena, v.lo dei Molini,
via B. Luini, p.zza Duomo, via P. Rossi, via Italia, via della Vittoria, p.zza Trento e Trieste (arrivo)

- 2) gli impianti semaforici lungo gli assi sopracitati potranno essere temporaneamente disattivati e/o funzionanti a luci gialle lampeggianti, al fine di consentire la massima fluidità e continuità al traffico di penetrazione.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada, nessun escluso, rispettare le prescrizioni del presente provvedimento oltre che le prescrizioni previste dalla segnaletica stradale, anche provvisoria, installata nel comparto e prevista da ulteriori atti volti alla disciplina viabilistica emessi a seguito di eventuali ulteriori eventi collaterali e non prevedibili alla data di predisposizione del presente provvedimento.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo, non al seguito del corteo in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei partecipanti al corteo stesso (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopra indicata);
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei partecipanti al corteo di cui in premessa;
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero si immettono su quella interessata dal transito dei partecipanti di arrestarsi, prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.



Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio
Servizio Strade
Ufficio Viabilità, Manutenzioni, Interventi Rapidi

Resp. del Procedimento: arch. Carlo Maria Nizzola
Resp. dell'Istruttoria: geom. Sara Zanotta / geom. Gianluca Rivolta

INFORMA

La presente Ordinanza sospende ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente provvedimento sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale.

La viabilità sarà anche garantita con la presenza di personale dell'organizzazione dell'evento, che comunque resta responsabile di eventuali incidenti o danni a persone o cose che dovessero verificarsi per inadeguatezza dei segnali stessi oltre alla necessaria segnaletica stradale; il personale incaricato nell'organizzazione dell'evento, oltre a svolgere una adeguata sorveglianza, dovrà essere dotato di indumenti ex art. 37 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di ex art. 12 d.lgs. 285/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste ex art. 7, c. 14 primo periodo d.lgs. 285/1992.

A norma dell'art. 3 c. 4° della Legge nr 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge nr 1034/1971 al TAR per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza oppure ricorso straordinario al presidente della repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ex art. 37, c. 3 d.lgs. 285/1992.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO**
Carlo Maria Nizzola
documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. nr 82/2005 s.m.i.

Ufficio Viabilità, Manutenzioni, Interventi Rapidi
Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza
Email segnaletica@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1
email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969